

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività,

il distributore

ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Dati relativi all'intermediario persona giuridica

Eurorisk S.r.l.

Sede legale: Via Guardini, 24 – 38121 Trento (TN)

Numero Iscrizione al RUI: B000065503

www.eurorisk.it

Telefono: +39 0461 433000 Fax: +39 0461 433030

Indirizzo PEC: broker@pec.eurorisk.it

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a) obbligo di **consegna al contraente dell'allegato 3** al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b) obbligo di **consegna dell'allegato 4** al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c) obbligo di **consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale** prevista dalle vigenti disposizioni, copia della **polizza** e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d) obbligo di **proporre o raccomandare contratti coerenti** con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di **informare** il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f) obbligo di **valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato** per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g) obbligo di **fornire** in forma chiara e comprensibile le **informazioni oggettive sul prodotto**, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di **consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis** al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b) obbligo di **valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento** assicurativo proposto
- c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di **informare** il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di **informare** il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di **informare** il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f) obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

insurance broker & risk manager

Eurorisk srl - Via Guardini 24 - 38121 Trento - Italy

Tel. + 39 0461 433000 - Fax + 39 0461 433030 - Skype: eurorisk1 - broker@eurorisk.it - broker@pec.eurorisk.it - www.eurorisk.it
P. Iva 01579570225 - C.F./Reg. Imprese di Trento n. 00755840329 - Cap. Soc. € 10.400,00 i.v. - RUI n. B000065503